

L'art. 39 della Costituzione completo è il seguente :

“L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. “

E' noto a tutti e da sempre che tale articolo non ha mai trovato attuazione in quanto manca qualsiasi norma che regolamenti quanto sopra.

Infatti la letteratura giuridica ricorda:

“ La funzione del **CCNL** di dettare dei minimi economici e normativi validi per tutti i lavoratori di un certo settore **non è mai stata introdotta nel sistema giuridico italiano**, sebbene l'art. 39 della Costituzione prevedesse che i sindacati, previo espletamento di una procedura di registrazione, potessero stipulare "rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritticontratti collettivi di lavoro"”

La norma costituzionale restò tuttavia priva di attuazione per la resistenza delle stesse organizzazioni sindacali, le quali temevano, nel clima politico del primo dopoguerra, che la procedura di registrazione prevista dall'art. 39 consentisse allo Stato un eccessivo controllo sulla loro attività.

Di conseguenza, **l'unico CCNL che le parti collettive sono oggi in grado di concludere altro non è che un contratto atipico (art. 1322 c.c.) disciplinato dalle norme sui contratti in generale (art. 1321 c.c.).**

Le norme collettive trovano pertanto applicazione solamente nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) che hanno stipulato il contratto.

In questo senso si parla spesso di contratto collettivo "di diritto comune".

Grazie all'applicazione di alcuni articoli del codice civile, la prassi giudiziaria estende talune clausole di tali contratti, in caso di controversia, anche ai soggetti non obbligati, sulla base dell'art. 36 della Costituzione italiana che prevede **un diritto del lavoratore ad una "retribuzione proporzionata"**, individuando nei contratti in questione la base **per determinare il minimo contrattuale dovuto** “